

D.P.R. 29 settembre 1973, [n. 600](#).

(Gazz. Uff. n. 268 del 16 ottobre 1973 S.O. n. 1)

**Titolo IV**

**Art. 36-bis**

*(Liquidazioni delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni) [\(1\)](#) [\(5\)](#)*

*Testo risultante dopo le modifiche apportate dall'[art. 2](#), comma 10, D.L. 30 settembre 2005, n. 203*

Versione: 7

Modificativo: 2, comma 10, D.L. 30 settembre 2005, n. 203

Entrata in vigore:

4 ottobre 2005

1. Avvalendosi di procedure automatizzate, l'amministrazione finanziaria procede, entro l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all'anno successivo, alla liquidazione delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti, nonché dei rimborsi spettanti in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta.[\(2\)](#) [\(7\)](#)

2. Sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell'anagrafe tributaria, l'Amministrazione finanziaria provvede a:

a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione degli imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi;

b) correggere gli errori materiali commessi dai contribuenti nel riporto delle eccedenze delle imposte, dei contributi e dei premi risultanti dalle precedenti dichiarazioni;

c) ridurre le detrazioni d'imposta indicate in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni;

d) ridurre le deduzioni dal reddito esposte in misura superiore a quella prevista dalla legge;

e) ridurre i crediti d'imposta esposti in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni;

f) controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei versamenti delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d'imposta.

2-bis. Se vi è pericolo per la riscossione, l'ufficio può provvedere, anche prima della presentazione della dichiarazione annuale, a controllare la tempestiva effettuazione dei versamenti delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d'imposta.[\(3\)](#)

3. Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione ovvero dai controlli eseguiti dall'ufficio, ai sensi del comma 2-bis, emerge un'imposta o una maggiore

imposta, l'esito della liquidazione è comunicato al contribuente o al sostituto d'imposta per evitare la reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali [\(8\)](#). Qualora a seguito della comunicazione il contribuente o il sostituto di imposta rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso può fornire i chiarimenti necessari all'amministrazione finanziaria entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione. [\(4\)](#)

4. I dati contabili risultanti dalla liquidazione prevista nel presente articolo si considerano, a tutti gli effetti, come dichiarati dal contribuente e dal sostituto d'imposta. [\(6\)](#)

---

Note:

[\(1\)](#) Articolo aggiunto dall'[art. 2](#), D.P.R. 24 dicembre 1976, n. 920, sostituito dall'[art. 1](#), D.P.R. 27 settembre 1979, n. 506, modificato dall'[art. 10-ter](#), comma 1, D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 aprile 1989, [n. 154](#), dall'[art. 1](#), comma 1, lett. p), D.L. 31 maggio 1994, n. 330, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 luglio 1994, [n. 473](#) e, successivamente, così sostituito dall'[art. 13](#), comma 1, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dalle dichiarazioni presentate a partire dal 1° gennaio 1999.

[\(2\)](#) L'[art. 28](#), comma 1, L. 27 dicembre 1997, n. 449, ha interpretato autenticamente il presente comma, nel testo da applicare sino alla data stabilita nell'[art. 16](#) del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, nel senso che il termine in esso indicato, avendo carattere ordinatorio, non é stabilito a pena di decadenza.

[\(3\)](#) Comma inserito dall'[art. 2](#), comma 10, lett. a), D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 dicembre 2005, [n. 248](#).

[\(4\)](#) Comma così modificato dall'[art. 1](#), comma 1, lett. a), D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32 e, successivamente, dall'[art. 2](#), comma 10, lett. b), D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 dicembre 2005, [n. 248](#).

[\(5\)](#) Per l'inserimento del comma 3-bis nel presente articolo, vedi l'[art. 25](#), comma 3, D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, a decorrere dal 1° gennaio 2016, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 25](#), comma 5 del medesimo D.Lgs. n. 158/2015, con riferimento ai periodi di imposta per i quali, alla predetta data, sono ancora pendenti i termini di cui all'art. 43 del presente provvedimento; per l'applicazione di tale disposizione vedi l'[art. 32](#), comma 1 del citato D.Lgs. n. 158/2015.

[\(6\)](#) Per la riscossione delle somme dovute a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi del presente articolo vedi l'[art. 2](#), D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462. Per i termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo delle somme dovute dai contribuenti vedi l'[art. 17](#), D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'[art. 6](#), D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46. Vedi, anche, il comma 103 dell'[art. 1](#), L. 27 dicembre 2006, n. 296 e il comma 14 dell'[art. 27](#), D.L. 29 novembre 2008, n. 185.

[\(7\)](#) Vedasi l'[art. 28](#) ("Norma interpretativa"), L. 27 dicembre 1997, n. 449.

[\(8\)](#) Relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata vedasi l'[art. 1, comma 412](#), L. 30 dicembre 2004, n. 311.

---

fisconline - banca dati - © Wolters Kluwer Italia Srl - P.I. 10209790152  
- 26/11/2015 - 9:01 - \$12618160 - 10.39.20.250 - 17667448 541b51754d2c050c701677b26fb50d86-706

---